



CITTA' di CANICATTI'
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Immediatamente esecutiva

SI

NO

Seduta del Giorno 24-04-2021
N. 65

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: NOMINA LEGALE - COMUNE DI CANICATTI' CONTRO UNICREDIT SPA TESORIERE COMUNALE

L'anno duemilaVENTUNO addì ventiquattro (24) del mese di APRILE alle ore 12.55 nel Comune di Canicattì e nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sindaco Avv. Ettore Di Ventura con l'intervento dei seguenti componenti:

Cognome	Nome	Presente	Assente
DI VENTURA	Ettore	X	
DI FAZIO	Giangaspere	X	
CUVA	Angelo	X	
DI BENEDETTO	Fabio	X	
GIARDINA	Antonio		X
LI CALZI	Flavia	X	
LICATA	Vincenza	X	
PALERMO	Umberto	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, Dott. Giovanni Panepinto
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta del Segretario Generale che di seguito si trascrive:

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto lo Statuto Comunale

Visto il vigente "Testo Unico delle norme regolamentari in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi";

Visto il vigente Regolamento dell'Avvocatura del Comune di Canicattì approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 27 gennaio 2015;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 con successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che:

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 dell'11.12.2018, esecutiva dal 02-01-2019 è stata deliberato dal Comune di Canicattì l'adesione al Piano di Riequilibrio Finanziario ai sensi dell'art. 243 *bis* del TUEL e con note inviate a mezzo pec ed assunte al prot. n. 195 del 03/01/2019 e n. 210 del 03/01/2019, il Comune di Canicattì ha trasmesso detta deliberazione, rispettivamente alla Corte dei Conti ed al Ministero dell'Interno.

- Con successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.03.2019, avente ad oggetto "Piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell'ad. 243 bis TUEL. Approvazione" è stato approvato il Piano di Riequilibrio, e con note inviate a mezzo pec ed assunte al prot. n. 14959, n. 14961 e n. 14962 dell'8/04/2019 detto piano è stato inviato al Ministero dell'Interno ed alla Corte dei Conti per l'approvazione e/o il diniego di approvazione da parte della Corte dei Conti, la cui istruttoria ancora oggi è in corso.

- Con nota prot. n. 151 del 03/01/2019 il Responsabile P.O. n. 2 Servizi Finanziari, Direzione II del Comune di Canicattì ha trasmesso all'Unicredit, tesoriere comunale, la Deliberazione di C.C. n. 70 dell'11/12/2018 di adesione al P.R.F.P. e con successiva mail del 24/05/2019 ha trasmesso anche la Deliberazione di C.C. n. 22/2019 di approvazione del P.R.F.P. \

- Per effetto del disposto normativo di cui al comma 4 dell'ad. 243 bis, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, introdotto dalla lettera r) del comma 1 debiti. 3, del D.L. 10.10.2012 n. 174, novellata dalla legge di conversione n. 213 del 07.12.2013: "Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese a far data dalla deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3" da parte della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Il ricorso dell'Amministrazione Comunale alla procedura di riequilibrio finanziario determina l'improcedibilità e/o inammissibilità delle procedure esecutive intraprese successivamente all'adozione della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e fino alla data di approvazione o di diniego del P.R.F.P. da parte della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

La prosecuzione delle procedure esecutive già intraprese dai creditori è sospesa, a partire dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale da parte dell'Ente Comunale e fino alla data di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio

pluriennale (P.R.F.P), da parte della Corte dei Conti, ancor di più le azioni esecutive a qualsiasi titolo avviate successivamente alla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio vanno sospese e sono, quindi, improcedibili e/o inammissibili.

Al riguardo, appare significativo, rilevare, che con il Decreto Legge n. 104/2020, art. 53, comma 9, è stata disposta, causa emergenza COVID 19, la sospensione fino al 30 giugno 2021 delle procedure esecutive a qualsiasi titolo intraprese nei confronti degli enti locali di cui al comma 8 del predetto art. 53 che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243 *bis* D. Lgs n. 267/2000, per i quali a seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio, viene meno la sospensione delle procedure esecutive avviate e quelle avviate, in violazione della disposizione di legge non determinano vincoli sulle somme pignorate, né limitazioni all'attività del tesoriere. A maggior ragione, nel caso di specie, in ragione del dettato normativo le procedure esecutive intraprese nei confronti del Comune di Canicattì successivamente al ricorso al piano di riequilibrio vanno sospese e sono improcedibili e/o inammissibili.

Sugli effetti che produce l'art. 243 *bis*, comma 4, TUEL, si è anche pronunciato il giudice amministrativo, affermando di dover aderire alla prevalente giurisprudenza sul punto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 19.01.2012, n. 226, TAR Catania, sentenze nn. 1153/2012 e 4/2013), secondo la quale il giudizio di ottemperanza deve essere equiparato alle procedure esecutive ai fini dell'applicabilità dell'art. 243 *bis*, comma 4, TUEL, in ragione della necessaria tutela della "*par condicio creditorum*" e per l'effetto disponendo la sospensione del giudizio di ottemperanza sino alla data di approvazione del piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 243 *bis*, commi 1 e 3, T.U.E.L. (in questo senso: TAR Lazio, Sez. II *Bis*, n. 9 del 2/01/2015; nello stesso senso: T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 19/09/2013, n. 1693; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 11/07/2013, n. 2045; T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 11/03/2013, n. 362).

La norma non consente al creditore dell'Amministrazione di intraprendere o proseguire in sede giurisdizionale le azioni esecutive, in quanto la sua soddisfazione deve avere luogo nell'ambito di una procedura amministrativa concorsuale. Sino al pronunciamento, ai sensi dell'art. 243 *ter*, commi 1 e 3 TUEL della Corte dei Conti, si applica il comma 4 dell'art. 243 *bis* TUEL.

Anche, il Tribunale di Agrigento, Giudice dell'Esecuzione, Dott. Gerlando Lo Presti Seminerio, pronunciando nell'ambito di altra procedura esecutiva di Pignoramento presso terzi (P.P.T) n. 1290/2019 R. Es. promossa da altro creditore nei confronti del Comune di Canicattì, con ordinanza del 15/01/2020, ha statuito che "*ritenuto che l'ente esecutato ha avviato la procedura di riequilibrio finanziario; ritenuto che sulla base di quanto stabilito dall'art. 243-bis, comma 4, del Tuel, sono sospese tutte le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente che abbia deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale; che per procedure esecutive si intendono tutte quelle*

azioni intraprese da un soggetto giuridico per la realizzazione di un diritto soggettivo di cui lo stesso è titolare; che in generale, una procedura esecutiva, pertanto, deve intendersi una azione destinata a realizzare, qualora non vi sia l'adempimento spontaneo del debitore, l'ottemperanza al giudicato o ad un titolo esecutivo più in generale tramite un adempimento coattivo o forzoso, garantito dall'ordinamento giuridico; che questa azione, in pratica si realizza mediante un procedimento giudiziario che legittima l'azione esecutiva; che quindi sulla base di quanto previsto dal citato art. 243-bis, comma 4, tutte queste azioni sono sospese a prescindere dalla fase in cui si trovano; che ne consegue che l'esecuzione delle sentenze in esito alle quali l'ente è stato condannato al pagamento di somme sono sospese fino alla data di approvazione o diniego di approvazione del piano da parte della Corte dei Conti; che in seguito le procedure esecutive sospese possono essere riattivate; che se i creditori non hanno accettato la rateizzazione proposta dall'ente, l'esecuzione avverrà sulla base di quanto disposto in sede giudiziaria; sospende l'esecuzione intrapresa dalla Oasi soc. coop. sociale in danno del Comune di Canicattì".

Ciò posto, sulla base di quanto stabilito dall'art. 243 bis, comma 4, del T.U.E.L., sono sospese tutte le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente che abbia deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Da ciò, discende che le azioni esecutive intraprese, non possono determinare vincoli sulle somme sottoposte a pignoramento presso la Banca Unicredit S.p.a, Agenzia di Canicattì, tesoreria comunale.

Cionostante, con distinte procedure di pignoramento presso terzi i creditori procedenti in oggetto indicati hanno sottoposto a pignoramento tutte le somme dovute e debende dalla Banca Unicredit S.p.a., Agenzia di Canicattì, quale gestore del servizio di tesoreria del Comune debitore sino a concorrenza delle somme oggetto di pignoramento.

Nell'ambito delle predette procedure il terzo pignorato Banca Unicredit S.p.a., in aperta violazione del disposto normativo del citato art. 243 bis TUEL ha reso dichiarazione positiva e sottoposto a vincolo cautelare le somme del Comune di Canicattì per un importo complessivo di € 1.785.010,31 e precisamente:

- 1) Omnia s.r.l. c/ Comune di Canicattì e nei confronti di Banca UNICREDIT S.p.a. (n. 505/2020 r. es. tribunale di Agrigento) - "vs. rif.: "ppt 2020-047258";

- 2) Società Ecoin s.r.l. c/ Comune di Canicattì e nei confronti di Banca UNICREDIT S.p.a. (n. 253/2020 r. es. Tribunale di Agrigento) - "vs. rif.: "ppt 2020-028412";

- 3) Avv.ti Mauro De Caro e Giuseppe Carbonaro c/ Comune di Canicattì e nei confronti UNICREDIT s.p.a. - (n. 241/2020 r. es. tribunale di Agrigento) - "vs. rif. Ppt2020-017327";

- 4) Farruggia Alfonso n.q. di titolare della ditta individuale f.c. Carburanti di Farruggia Alfonso c/ Comune di Canicattì e nei confronti di Banca UNICREDIT S.p.a. (n. 451/2020 r. es. Tribunale di Agrigento) - "vs. rif.: "ppt 2020-045130".

Con ricorsi in opposizione ritualmente depositati il Comune di Canicattì, debitore esecutato, si è costituito in dette procedure esecutive con il ministero dell'Avvocatura interna e ha chiesto, tra l'altro, disporsi la sospensione *ex art. 243 bis T.U.E.L.* delle procedure esecutive.

Nonostante il chiaro dato letterale della disciplina legale richiamata configuri una ipotesi di sospensione "*ex lege*" delle procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente che abbia deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, il Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Agrigento, Dott. Giuseppe Scimè, non ha sospeso le procedure di pignoramento presso terzi in oggetto ed ha pronunciato ordinanza di assegnazione somme.

Nelle more del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza assegnazione somme resa nel P.P.T. n. 241/2020 R. Es., l'Unicredit, tesoreria comunale, con nota assunta al prot. n. 5649 dell'8/02/2021 ha comunicato l'avvenuto pagamento in data 03/02/2021 ai creditori pignoratizi Avv.ti De Caro Mauro e Carbonaro Giuseppe delle somme di cui all'ordinanza di assegnazione somme notificata il 03/02/2021.

Avverso le ordinanze assegnazione somme rese nelle procedure di P.P.T. n. 253/2020, n. 451/2020 e 505/2020 R. Es., il Comune di Canicattì, con il ministero dell'Avvocatura interna ha proposto tempestivi ricorsi in opposizione agli atti esecutivi, chiedendo al Giudice dell'Esecuzione di disporre con decreto *inaudita altera parte* l'immediata sospensione dell'esecutività delle ordinanze di assegnazione somme impugnate.

L'Ente con note prot. nn. 5818, 5819 dell'8/02/2021 e n. 6059 del 09/02/2021, inviate a mezzo pec, ha, anche, provveduto a comunicare all'Unicredit l'intervenuto deposito dei ricorsi in opposizione agli atti esecutivi con istanza di sospensione, e nel contempo ha invitato la stessa Banca Unicredit a non dare esecuzione alle ordinanze di assegnazione impugnate, nelle more della decisione sulla istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

Il Giudice dell'Esecuzione con provvedimenti del 10-12/02/2021 ha ritenuto nonostante l'art. 243 *bis* TUEL di non accordare la reclamata sospensione per come chiesto "*inaudita altera parte*" e ha fissato l'udienza di comparizione delle parti del 09/06/2021 con onere per l'opponente di curare le notifiche di rito entro il 30/04/2021.

Nonostante le proposte impugnazioni, con note assunte al prot. n. 7279 del 16/02/2021 e n. 8691 del 24/02/2021, l'Unicredit ha comunicato l'avvenuto pagamento rispettivamente, in data 09/02/2021 delle somme assegnate al creditore pignoratizio Ecoin S.r.l., nonché in data 16/02/2021 delle somme assegnate al creditore pignoratizio Omnia S.r.l..

L'operato dell'UNICREDIT S.p.a., è illegittimo, quale gestore del servizio di tesoreria comunale, in quanto viola l'art. 243 *bis*, comma 4, del TUEL e la *par condicio creditorum* nonchè arreca gravissimi danni al Comune di Canicattì, che ha agito nell'osservanza del Piano di Riequilibrio Finanziario

Pluriennale 2019/2038 in attesa di essere esaminato, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 243 *quater* del TUEL, con la presente

Visto:

- la nota prot. n. 9558 dell'1 marzo 2021 di diffida all'UNICREDIT Spa quale gestore del servizio di tesoreria a non rendere dichiarazione positive né a sottoporre a vincolo cautelare le somme del Comune di Canicattì sottoposte a procedure di pignoramento presso terzi, inviata per conoscenza al Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale della Finanza locale-Ufficio I consulenza e studi, Ufficio per il risanamento degli Enti Locali – Roma, alla Corte dei Conti Sezione regionale per la Regione Siciliana – Palermo, al Ministero dell'Economia e delle Finanze Roma, Alla Banca d'Italia Dipartimento Vigilanza bancaria e Finanziaria – Roma, al Presidente del Tribunale Sezione Civile di Agrigento dott. Salvatori – Agrigento, e al Presidente del Collegio dei Revisori di questo Comune.

Nel contempo, con detta nota in relazione alle procedure in oggetto, si diffidava l' UNICREDIT S.p.a. a porre in essere gli atti necessari al riaccredito delle somme versate in esecuzione delle ordinanze assegnazione somme rese nelle medesime procedure;

- la nota di riscontro della Banca d'Italia avente per oggetto “ “Esposto nei confronti di UNICREDIT Spa, del 02/04/2021 prot. n. 14059/2021.

L'UNICREDIT Spa, pur se diffidato e per la stessa gravità dei fatti accaduti con l'illegittimo pignoramento di somme del Comune di Canicattì, non ha ritenuto di contestare e/o dedurre nel merito.

Vista la nota dello scrivente prot. n. 11817 del 16 marzo 2021, inviata all'Avvocatura Comunale e per conoscenza all'Amministrazione Comunale;

Vista la nota di riscontro dell'avvocato Comunale dott.ssa Vaccaro prot. n. 14545 del 7/04/2021 con la quale relaziona sull'attuale carico di lavoro e che ciò non le consente di assumere il patrocinio nel giudizio *de quo*;

Dato atto che l'avv. Angela Santamaria dell'avvocatura comunale con nota prot. n. 14609/2021 ha comunicato che sarà assente dal servizio per un tempo non breve per ragioni di salute;

Ritenuto che siano state violate le norme, a tutela dei creditori di cui al Piano di Riequilibrio finanziario Pluriennale 2019/2038 e l'Unicredit Spa, Tesoreria del Comune, agendo in violazione del 4° comma dell'art. 243 bis del Tuel ha determinato un grave danno all'Ente sottraendo risorse alle casse dell'Ente infatti, per quanto già esposto non poteva rendere dichiarazioni di terzo pignorato.

L'UNICREDIT, inoltre, con il suo modo di operare in violazione delle norme mette in discussione il P.R.F.P. adottato con atto consiliare n. 22 del 30 marzo 2019 e rischia di rendere vane le attività dell'Ente per l'attuazione delle azioni del P.R.F.P._

Visto l'art. 211 del T.U.E.L. che così recita:

1. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

- Rilevato che il giudizio che intende instaurare il Comune di Canicattì contro l'UNICREDIT Spa Tesoreria del Comune, è particolarmente complesso in relazione al *petitum* e al *petendi*. E' necessario, anche per il carico di lavoro cui è sottoposto l'Ufficio Avvocatura, costituito da due avvocati, incaricare professionisti esterni con la specifica specializzazione.

E' necessaria una trattazione particolare della causa, che le due avvocate del Comune non sarebbero in grado di garantire, per il numero di procedimenti di cui sono gravati, tra cui il recupero dei crediti vantati dall'Ente;

- In tal senso così dispone l'art. 8 del Regolamento dell'Avvocatura del Comune di Canicattì rubricato:

"Incarichi ad avvocati esterni" "La Giunta Municipale, previo parere dell'Avvocatura, può deliberare di affidare la rappresentanza, il patrocinio e la difesa in giudizio del Comune ad un Avvocato del libero foro, specializzato nel settore o docente universitario, nei seguenti casi:

- *cause di particolare complessità ed importanza in relazione al petitum ed alla causa petendi, che necessitano di particolare specializzazione non presente all'interno dell'ufficio Avvocatura;*
- *eccessivo carico di lavoro tale da rendere difficoltosa la gestione della pratica;*
- *fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte degli avvocati dell'Ente.*
- *La deliberazione deve esser motivata in relazione alle specifiche circostanze che impongono il conferimento di incarico a soggetto esterno.*

Visto l'art. 17, comma 1 lett. D) del decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii che esclude l'applicazione delle disposizioni del codice degli appalti ai servizi legali, aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09/02/1982, n. 31 e ss.mm.ii";

- Considerato che la predetta norma deve essere coordinata con l'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che "l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto od in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità...".

- Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 che consente, conformemente al principio di proporzionalità, l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei quarantamila euro, anche adeguatamente motivati.

- Visto il parere reso, dal Consiglio di Stato, Commissione Speciale, n. 2019 del 06.10.2017 in ordine alla richiesta dell'ANAC, sulle Linee Guida per l'affidamento dei servizi legali che afferma: "vero è che (...) per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 2 lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del Codice, anche in ragione di una rilevante - anche se non esclusiva - componente fiduciaria, delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione".

- Ravvisata, pertanto, che per la natura, per il *quantum* del contenzioso da instaurare nei confronti del tesoriere comunale per la strutturazione interna e per la valenza esterna della società per Azioni UNICREDIT, vi è la necessità di incaricare professionisti esterni di conclamata esperienza;

- Considerato, inoltre, l'urgenza di procedere all'avvio del giudizio di che trattasi;

PROPONE

- la Superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
- instaurare apposito giudizio nei confronti dell' UNICREDIT Spa, Gestione Tesorerie Enti Palermo, Via Ruggero Settimo, 42 Palermo, per riaccreditare al Comune di Canicattì la somma di € 1.785.010,31 oltre interessi e rivalutazione monetaria, in esecuzione delle ordinanze di assegnazione somme rese nelle predette procedure .
- di incaricare, per quanto sopra, un avvocato/i del libero foro specializzato nel settore o docente universitario, individuato dalla Giunta Comunale, evidenziata la natura fiduciaria dell'incarico di patrocinio legale a cui affidare la rappresentanza in giudizio, il patrocinio e la difesa nell'instauranda causa a tutela del Comune di Canicattì e mediante l'ufficio legale, richiedere schema di parcella e curriculum di chi si intende incaricare.
- di demandare al Sindaco, al quale compete la rappresentanza legale dell'Ente , la firma della procura *ad litem*
- di onerare l'Ufficio Avvocatura, di coadiuvare il legale/i che incaricherà la Giunta Comunale, delle attività, comprese la trasmissione della relativa documentazione, propedeutiche e successive all'instaurazione del giudizio *de quo*;
- di demandare al funzionario amministrativo dell'Ufficio Avvocatura Comunale, dott.ssa M. Cigna, l'adozione degli atti necessari e conseguenziali in esecuzione della deliberazione nonché onerare il Responsabile del Servizio Finanziario P.O. n. 3 dott.ssa Meli di dare la necessaria copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 individuando l'imputazione nel bilancio comunale, ovvero svolgere le operazioni contabili necessarie compreso il prelievo dal fondo di riserva.

Canicattì 8 aprile 2021



Il Segretario Generale
Panepinto

LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamata la trascritta proposta del Segretario Generale;

Vista la nota del Segretario Generale prot. n. 11817 del 16.03.2021 inviata all'Avvocatura Comunale relativa all'oggetto della proposta di deliberazione;

Vista la nota di riscontro prot. n. 14545 de 07/04/2021, con la quale l'Avv. Loredana Vaccaro rappresentava che *"l'attuale carico di lavoro non consente di assumere il patrocinio dell'Ente comunale nel giudizio di cui all'oggetto"*

CONSIDERATO che appare necessaria la costituzione in giudizio da parte dell'Ente e, pertanto, procedere alla nomina di un legale;

VISTA la Direttiva Sindacale prot. n. 15068 del 12/04/2021, agli atti, con la quale è stata data direttiva all'Ufficio Avvocatura Comunale di procedere all'acquisizione del progetto di parcella presso lo studio legale dell'Avv. Giovanna Giglia del foro di Caltanissetta alla quale conferire l'incarico legale nel procedimento di cui sopra;

VISTA la nota del Segretario Generale prot. n. 15157 del 13/04/2021, con la quale è stato chiesto al predetto legale l'invio di un progetto di parcella redatto in applicazione dei compensi minimi previsti dal D.M. n. 55/2014;

VISTO il progetto di parcella valutato dallo stesso ufficio Avvocatura, inviato dall'Avv. Giovanna Giglia, assunto al prot. n. 18246 del 23/04/2021 che indica un importo di € 15681,16 comprensiva di IVA, CPA e spese generali, oltre ad un presuntivo importo di € 1713,00 per spese vive, per una spesa complessiva di € 17.394,16 allegato alla presente sub 3) per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale si precisa che *"ove ritenuto, l'incarico potrà essere espletato dalla scrivente, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Massimo Dell'Utri, senza oneri aggiuntivi e/o modifiche rispetto al progetto di parcella"*

VISTE le LL. RR. n. 48/91 e 44/91.

Visto il vigente regolamento dell'Avvocatura Comunale;

VISTO Il Testo Unico Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi;

ACCERTATO che detta proposta è corredata dai prescritti pareri dalla vigente normativa;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di costituirsi in giudizio dando mandato al Rappresentante Legale del Comune di nominare l'Avv. Giovanna Giglia, unitamente e disgiuntamente all'avv. Massimo dell'Utri senza oneri aggiuntivi e/o modifiche rispetto al progetto di parcella, con studio in Caltanissetta, Via Arco Alessi 4;
2. Di dare mandato all'Ufficio Avvocatura Comunale di impegnare la somma di € 17.394,16 comprensiva di IVA, CPA, spese generali e spese vive, di cui al progetto di

parcella presentato dall'Avv. Giovanna Giglia, assunto al prot. n. 18246/2021, e redatto in applicazione dei compensi minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, imputandola al cap. 310 denominato "Spese per liti, arbitraggi, e risarcimenti", Titolo I- Missione I - Programma 2 - Macro 3 - del Bilancio Comunale;

3. dare pieno mandato ai predetti avvocati di attivare le procedure giudiziarie più idonee e funzionali al riconoscimento delle ragioni dell'Ente;
4. Di dare mandato all'Ufficio Avvocatura comunale di trasmettere copia della presente deliberazione all'Avv. Giovanna Giglia e all'avv. Massimo dell'Utri che sottoscriveranno per accettazione;
5. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Canicatti, _____

Visti i pareri ex art. 49 D. Lgs n° 267/2000, recepito dalla L.R. n° 30 del 2000 favorevolmente espressi, in ordine a:

Alla Regolarità Tecnica

Li 8-6-2021

Alla Regolarità Contabile

Li 24-04-2021

Il Segretario Generale
Panepinto

La Responsabile P.O. n. 3
Servizio Finanziario
dott.ssa C. Meli



L'Assessore Anziano

S. Mili 04,

Il Sindaco

Avv. Ettore Di Ventura

Ettore Di Ventura

Il Segretario Generale

Dott. Giovanni Panepinto

Giovanni Panepinto

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio:

ATTESTA

Che la presente Deliberazione, in applicazione della legge regionale n° 44 del 03 Dicembre 1991, è pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per ___ giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti sopra attestati.

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ___ DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE.

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

U.O.C. Segreteria

Il Segretario Generale

Dott. Giovanni Panepinto

Giovanni Panepinto

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Canicattì li _____

Esecutiva il 24.04.2021, ai sensi art. 12 - comma 1 - L. R. 03/12/1911 n° 44.

Dalla Residenza Municipale 24.04.2021

Il Segretario Generale
(Dott. Giovanni Panepinto)

Giovanni Panepinto